

TI_GERICHTE 52.2015.59 vom 24. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.59

FR: TI_GERICHTE 52.2015.59 du 24 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2015.59 del 24 maggio 2017

Regeste

Richiesta di sussidio cantonale per l'ampliamento di un istituto scolastico negata, giacché tardiva. Norma transitoria adottata in concomitanza con l'abrogazione dell'art. 43 LSIE. La norma transitoria non viola nessun principio o garanzia di rango costituzionale

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1). La legittimazione attiva dei comuni di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 è certa (art. 65 cpv. 1 LPAm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere agli accertamenti istruttori sollecitati dagli insorgenti (richiamo documenti, testi), insuscettibili di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2.1

Il 29 gennaio 2014 il Gran Consiglio, accettando le modifiche legislative contenute nel messaggio n. 6830 del 15 ottobre 2013 del Consiglio di Stato concernente il Preventivo 2014, ha abrogato l'art. 43 LSIE. La modifica di legge, decorsi i termini per l'esercizio di referendum (scadenza del termine di referendum: 17 marzo 2014; cfr. FU 9/2014 pag. 872-873), è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014 (cfr. BU 16/2014 pag. 159-160). L'abrogazione di tale norma - che costituiva la base legale per l'ottenimento del sussidio cantonale a favore dell'edilizia scolastica comunale - è stata decisa quale misura, assieme ad altre, di contenimento delle spese del Cantone (cfr. messaggio citato, pag. 9 e seg.). Per attenuare le conseguenze dell'interruzione dell'erogazione dei sussidi di cui all'art. 43 LSIE a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Legislativo cantonale ha introdotto in questa legge una norma transitoria, giusta la quale " I disposti dell'art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013 ". Così facendo, il Gran Consiglio ha voluto garantire l'aiuto finanziario del Cantone a tutti quegli enti locali che avevano perlomeno provveduto ad inoltrare un progetto di edilizia scolastica entro quest'ultima data, la quale costituiva il termine ultimo per la validità della presentazione delle richieste di sussidio (cfr. rapporto di maggioranza 14 gennaio 2014 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 ottobre 2013 concernente il Preventivo 2014, pag. 13 e seg.). A questo proposito occorre precisare che l'art. 43 LSIE, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2013, prescriveva l'obbligatorietà del sussidio circoscrivendone il campo d'applicazione a determinate tipologie di lavori (" Il Cantone sussidia obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli edifici scolastici e delle relative infrastrutture [...] "; art. 43 cpv. 1 LSIE prima frase), ne stabiliva i criteri di calcolo (art. 43 cpv. 1 lett. a-c LSIE), prevedeva la

necessità d'approvazione preliminare dei progetti da parte del Dipartimento (art. 43 cpv. 2 LSIE), attribuiva la competenza decisionale al Consiglio di Stato (" I sussidi sono decisi dal Consiglio di Stato per importi fino al limite consentito dalla Costituzione "; art. 43 cpv. 3 LSIE) e rinviava per tutto il resto alle disposizioni della Lsuss. La domanda di sussidio doveva quindi essere presentata per iscritto (vedi art. 8 cpv. 1 Lsuss: " Il sussidio viene concesso a domanda scritta ") e soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento 1972 (abrogato l'11 marzo 2015 con la specifica che anch'esso restava " in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport entro il 31 dicembre 2013 "; cfr. BU 11/2015 pag. 83). L'art. 16 cpv. 1 Regolamento 1972, nella sua versione in vigore fino all'11 marzo 2015 disponeva che " prima della presentazione del progetto definitivo con la richiesta di sussidio i Comuni o consorzi devono sottoporre all'Ufficio delle scuole comunali una domanda di massima preliminare " . Il Comuni o i Consorzi che intendono ottenere i sussidi dello Stato per l'edilizia scolastica, soggiungeva il cpv. 2, " devono presentare preventivamente al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport una domanda in duplice copia " . A questo proposito giova rilevare come nel caso di specie l'arch. _____ avesse precisato chiaramente sin dal primo incontro con i rappresentanti dei comuni che il sussidio andava richiesto non appena ottenuto il credito di costruzione da parte del legislativo comunale (cfr. verbale della riunione 17 marzo 2009, doc. 4), ciò che presupponeva - come peraltro sottolineato dal già citato art. 16 cpv. 1 Regolamento 1972 - la presentazione di un progetto definitivo (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. g in relazione con l'art. 42 cpv. 2 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC, RL 2.1.1.2).

E. 2.2

Riassumendo, per godere degli aiuti cantonali giusta l'or abrogato art. 43 LSIE e 16 del relativo regolamento, occorre pertanto inoltrare al DECS, entro il 31 dicembre 2013, una richiesta scritta di sussidiamento con annesso il progetto definitivo di edilizia scolastica, previa approvazione del credito di costruzione da parte del legislativo comunale e previo esame preliminare della domanda da parte dell'Ufficio delle scuole comunali.

E. 3.1

Come esposto in narrativa, gli insorgenti sostengono di aver formulato valida e tempestiva domanda di sussidio ben prima del 31 dicembre 2013. A loro giudizio, a fronte delle comunicazioni fatte, delle richieste presentate dai comuni, delle rassicurazioni ottenute, dell'esistenza di un "dossier" presso l'Ufficio delle scuole comunali, della posizione assunta dalle autorità cantonali nell'ambito dell'iter di progettazione e delle discussioni sin lì intervenute , " risulta corretto qui ritenere che l'istanza di sussidio (quantunque eventualmente imprecisa, ma sanabile) sia nei fatti stata inoltrata prima del 31.12.2013 " e che, a ben vedere, la stessa sarebbe pure stata " accolta almeno in via di principio, perlomeno per atti concludenti " (cfr. replica, pag. 4). La questione del diritto al sussidio sarebbe quindi un dato acquisito, rimanendo nei fatti unicamente incerto il suo importo esatto.

E. 3.2

Detti argomenti non possono essere condivisi. Già solo il fatto che nella sua lettera del 24 aprile 2014 al DECS il comune di _____ abbia ammesso che " una domanda formale di sussidio non è ancora stata inoltrata al dipartimento " e che " non sia stato ancora consegnato un progetto definitivo con rispettiva richiesta di credito approvata dai legislativi

dei comuni convenzionati " (cfr. doc. 12) deve per forza di cose condurre ad escludere che gli insorgenti possano ora seriamente sostenere di aver formulato una " valida e tempestiva domanda di sussidio ben prima del 31 dicembre 2013 " , così come indicato nel loro gravame. Come detto, per ambire ad ottenere un aiuto statale in applicazione dell'or abrogato art. 43 LSIE, la richiesta avrebbe dovuto essere inoltrata, per iscritto, previa approvazione del progetto di ampliamento dell'edificio scolastico e del relativo credito di costruzione da parte dei legislativi comunali interessati. La circostanza per cui i crediti di costruzione siano stati approvati solo tra il dicembre 2014 ed il gennaio 2015 (cfr. sito internet http://www._____.ch/sub_menu/IS_____.asp), rende la tesi degli insorgenti ancor meno plausibile. Ma non solo. Il copioso scambio di corrispondenza ed i verbali delle riunioni agli atti non consentono ai qui ricorrenti neppure di affermare che una simile istanza " quantunque incompleta, ma sanabile " sarebbe stata di fatto inoltrata prima del 31 dicembre 2013 e che la stessa sarebbe pure stata accolta, per atti conclusivi . A parte il fatto che la domanda, come già rilevato, andava formulata per iscritto (art. 8 cpv. 1 Lsuss), le affermazioni dei ricorrenti non trovano riscontro alcuno nelle tavole processuali. Agli atti, non vi è infatti traccia alcuna di eventuali domande in tal senso formulate in modo incompleto o indirizzate ad un'autorità incompetente. Le uniche vere e proprie istanze di sussidiamento pervenute formalmente al Dipartimento sono quelle presentate il 24 aprile 2014 ed il 12 dicembre 2014, alle quali però non era stato allegato alcun progetto definitivo concernente il previsto ampliamento. A quel momento, stante l'avvenuta abrogazione dell'art. 43 LSIE, il Consiglio di Stato non poteva però far altro che respingere le medesime poiché manifestamente tardive.

E. 4.1

I ricorrenti sostengono poi che nel corso dei contatti avuti con le autorità cantonali, queste ultime avrebbero assunto un atteggiamento ingannevole e abusivo. Infatti, esse avrebbero sempre preso parte attivamente al progetto IS_____ dando molteplici rassicurazioni a proposito dell'erogazione del sussidio e presentando pure diversi calcoli circa il suo ammontare, senza tuttavia informarli dell'imminente abrogazione dell'art. 43 LSIE. Con le loro doglianze, essi fanno dunque valere una violazione del principio della buona fede.

E. 4.2

L'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce che ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio. Inoltre la legge non deve essere cambiata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; STA 52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, STA 90.2006.12 del 17 gennaio 2008 consid. 5.3; Adelio Scolari , Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii).

E. 4.3

Nel caso in esame, i suddetti requisiti non sono soddisfatti. Durante gli incontri con i rappresentanti dei comuni e il gruppo di lavoro, i funzionari cantonali si sono infatti limitati a fornire delle informazioni di carattere generale e preliminare riguardo alla possibilità di ottenere dei sussidi per l'edilizia scolastica a favore del progetto IS_____. Intanto, nel primo incontro del 17 marzo 2009, l'arch. _____ aveva semplicemente confermato che il progetto di massima elaborato dall'arch. _____ rispondeva alle prescrizioni e alle norme del DECS per gli edifici scolastici e specificato che il sussidio avrebbe dovuto essere richiesto dal comune non appena quest'ultimo avrebbe ottenuto il necessario credito di costruzione da parte del suo organo legislativo; egli aveva poi quantificato il sussidio per le sei nuove aule " se l'evoluzione della popolazione scolastica confermerà la necessità di sei sezioni " in circa fr. 378'000.- e sottolineato che la decisione definitiva circa lo stanziamento dell'aiuto statale sarebbe spettata comunque al Consiglio di Stato (cfr. doc. 4). L'ammontare dei possibili sussidi è stato ribadito, sempre da parte dell'arch. _____, in occasione di successivi momenti d'incontro (cfr. ad esempio le riunioni dell'11 maggio 2010 e del 6 novembre 2012; cfr. doc. 5 e 7). Gli insorgenti sostengono dal canto loro che nei vari contatti avuti con le autorità cantonali, la loro richiesta di sussidio sarebbe stata accolta " almeno in via di principio, perlomeno per atti concludenti " (cfr. replica, pag. 4), ritenuto pure che a più riprese sarebbero stati presentati " diversi calcoli sull'ammontare di tale sussidio " . A comprova di quanto asserito, hanno prodotto i verbali delle varie riunioni che si sono succedute nel tempo (cfr. in particolare i doc. 4, 5, 7), così come pure la corrispondenza scambiata con la SEL (cfr. doc. 6, 17, 18, 19 e 20). Ora, a prescindere dalla portata di questi ultimi documenti, va rilevato che i funzionari cantonali delegati agli incontri con i rappresentanti dei comuni non costituiscono, com'è ovvio, il Consiglio di Stato e l'opinione dei primi non vincolerebbe, comunque sia, quest'autorità, che sarebbe stata la sola competente a pronunciarsi in merito allo stanziamento degli aiuti statali in parola (cfr. l'or abrogato art. 43 cpv. 3 LSIE e l'art. 23 cpv. 1 Lsuss). Lo stesso ragionamento vale per quanto concerne la SEL, la quale - in risposta ad una precisa richiesta formulata in tal senso dal capo dicastero scuole _____ (doc. 6) - si era peraltro limitata ad indicare gli importi di massima che ogni comune avrebbe potuto ottenere per l'ampliamento del centro scolastico di _____ quale aiuto agli investimenti, specificando di aver basato i propri calcoli sugli art. 14 LPI e 22 RLPI e non sulla legislazione scolastica (cfr. doc. 20). Già per questo motivo si deve dunque escludere che i ricorrenti siano stati lesi nelle loro garanzie costituzionali. Dagli atti non risulta che l'autorità competente in materia di concessione di sussidi per l'edilizia scolastica, vale a dire il Consiglio di Stato, si sia mai sbilanciata sulla questione, dando per certa la concessione o il pagamento degli aiuti finanziari in questione ai comuni ricorrenti o garantendo loro un qualsivoglia diritto acquisito in tal senso. Il fatto che fosse stato allestito un "dossier" presso l'Ufficio delle scuole comunali, così come la conoscenza, da parte delle autorità cantonali, del progetto IS_____ - in atto da diversi anni - non possono evidentemente supplire alla carenza di una chiara istanza scritta di sussidio corredata da tutta la documentazione necessaria. Palesemente a torto i ricorrenti sostengono inoltre che il Cantone, omettendo di avvisarli dell'imminente abrogazione dell'art. 43 LSIE, al bisogno organizzando un incontro informativo come avvenuto invece per l'entrata in vigore del concordato HarmoS, avrebbe violato la LIT, come pure il principio della parità di trattamento. Come rettamente indicato dal Consiglio di Stato, la LIT non istituisce un simile obbligo di informazione. Ammettere il contrario significherebbe obbligare le autorità a segnalare ogni e qualsiasi modifica

legislativa, ciò che comporterebbe un aggravio di lavoro non indifferente - e quindi sproporzionato - al Cantone. A questo proposito occorre rammentare che le modifiche di legge sono sempre precedute da un messaggio governativo presentato in Parlamento. Una volta approvate, vengono dapprima pubblicate nel FU onde consentire l'esercizio del diritto di referendum e poi, trascorsi i relativi termini, pubblicate nel BU. Con questa procedura viene assicurata una sufficiente pubblicità verso l'esterno. Spettava quindi ai comuni interessati farsi parte diligente e prestare la dovuta attenzione alle pur sempre possibili modifiche legislative. A titolo puramente abbondanziale, va rilevato che se anche i qui ricorrenti fossero stati informati in via ufficiosa e preliminare dal Dipartimento dell'intenzione di abrogare l'art. 43 LSIE, è del tutto improbabile che essi avrebbero potuto presentare il necessario progetto definitivo (e non già un semplice progetto preliminare) entro il 31 dicembre 2013, così come previsto dalla norma transitoria. Per loro stessa ammissione, infatti, nell'aprile del 2014 non era "ancora stato consegnato un progetto definitivo con rispettiva richiesta di credito approvata dai legislativi dei comuni convenzionati" (cfr. doc. 12). Prova ne sia che l'ultima approvazione in ordine di tempo del progetto relativo all'IS_____ è giunta solo il 19 gennaio 2015 da parte dell'assemblea comunale di _____ (cfr. sito internet http://www._____.ch/sub_menu/IS_____.asp). Manifestamente a torto gli insorgenti si dolgono infine del fatto che le autorità cantonali, proseguendo i contatti con i rappresentanti comunali anche dopo l'abrogazione dell'art. 43 LSIE, avrebbero in buona sostanza fatto credere di voler ugualmente elargire il relativo sussidio in virtù di tale norma. Ora, non v'è dubbio alcuno in merito al fatto che le discussioni con i rappresentanti dei comuni siano proseguite anche dopo la modifica legislativa approvata dal Parlamento nel gennaio del 2014. I documenti agli atti dimostrano tuttavia chiaramente che detti incontri concernevano lo stanziamento degli aiuti agli investimenti giusta l'art. 14 LPI, ai quali i comuni potevano senz'altro continuare ad ambire, malgrado l'avvenuta modifica della LSIE. Destituita di ogni fondamento appare inoltre l'affermazione secondo cui il Dipartimento avrebbe "invitato i Comuni interessati a presentare domanda di richiesta di sussidio (Doc. 17-19), nonostante il termine di richiesta fosse già, secondo la norma transitoria decorso", dando in questo modo l'impressione di voler ugualmente fornire il finanziamento in questione. Come attestano infatti gli stessi documenti citati dagli insorgenti, la richiesta presentata il 3/4 novembre 2014 dai comuni interessati era anch'essa volta all'ottenimento dei già menzionati aiuti agli investimenti ex art. 14 LPI e art. 22 RLPI, ai quali avrebbero dovuto, semmai, essere dedotti "eventuali sussidi erogati dal Decs sulla base della Legge sulla scuola" (doc. 20). Malvenuti sono dunque gli insorgenti a dedurre, da tutto ciò, che le autorità avrebbero assunto atteggiamenti ambigui o finanche ingannevoli. A queste ultime non può certamente essere rimproverato di aver dato per certa la concessione degli aiuti ex art. 43 LSIE. Le censure sollevate al riguardo cadono pertanto tutte nel vuoto.

E. 5

I comuni di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 criticano la norma transitoria adottata dal Gran Consiglio in concomitanza con l'abrogazione dell'art. 43 LSIE, sostenendo che la stessa lederebbe alcuni principi e garanzie di rango costituzionale.

E. 5.1

I ricorrenti sostengono per cominciare che la norma transitoria è contraria al principio della buona fede, ritenuto che la stessa non prevede un adeguato periodo di transizione (di almeno 6 mesi o meglio 1 anno dalla sua abrogazione). A torto. Contrariamente a quanto

sostengono gli insorgenti, detta norma sfugge a tale critica. La scelta effettuata dal Legislatore risponde a criteri di severità e di rigore, ma non per questo risulta priva di senso o di scopo. La querelata disposizione consente infatti di attenuare le conseguenze derivanti dalla decisione del Gran Consiglio di sopprimere questo genere di sussidi, garantendone comunque l'erogazione nei casi in cui le relative istanze erano già state accolte ed i progetti definitivi già inoltrati al DECS entro il 31 dicembre 2013. Dati i lunghi tempi di gestazione di un progetto di edilizia scolastica (quello concernente l'ampliamento dell'IS_____ ne è la dimostrazione), se ad esempio la norma transitoria avesse previsto di mantenere in vigore l'art. 43 LSIE anche per tutti i progetti in corso, la modifica legislativa non avrebbe potuto esplicare effetti concreti ancora per un lungo periodo, implicando, di fatto, il riconoscimento di un aiuto statale ai numerosi casi a quel tempo ancora aperti ed andando così a vanificare lo scopo per il quale essa è stata introdotta (ossia, contribuire al risanamento delle finanze cantonali). Ma se anche il Legislatore avesse previsto un regime transitorio diverso e fissato un termine scadente sei mesi od un anno dopo l'abrogazione della norma in questione, non è neppure certo che i comuni ricorrenti avrebbero potuto beneficiare dell'auspicato sussidio. Per loro stessa ammissione, le discussioni in merito al progetto di edilizia scolastica erano in atto da diversi anni, ma al 24 aprile 2014 essi non avevano ancora, né inoltrato al Dipartimento una domanda formale di sussidio, né consegnato un progetto definitivo con rispettiva richiesta di credito approvata dai legislativi dei comuni convenzionati (doc. 12). Come detto, l'ultima approvazione è giunta solo nel gennaio 2015.

E. 5.2

A mente dei ricorrenti la norma transitoria violerebbe pure i principi della trasparenza e del divieto della retroattività. Sennonché, la censura deve essere respinta. Innanzitutto si deve considerare che, avendo inoltrato la loro domanda di sussidiamento soltanto nel mese di aprile del 2014 (peraltro senza ancora disporre di un progetto definitivo) i comuni ricorrenti non sono stati minimamente toccati dalla scelta compiuta dal legislatore ticinese di abrogare con effetto retroattivo al 31 gennaio 2013 l'art. 43 LSIE. Diversa sarebbe stata la situazione se i medesimi avessero depositato la loro domanda di aiuto finanziario tra quest'ultima data e il 29 gennaio 2014, giorno in cui, come detto, il Gran Consiglio ha adottato detta modifica legislativa. Soltanto in questo caso il problema della retroattività si sarebbe posto. Ma anche in una simile evenienza, la doglianza sarebbe stata comunque da respingere. A questo proposito occorre infatti rammentare che, in linea di principio l'effetto retroattivo delle leggi è inammissibile giacché in contraddizione col principio secondo cui le persone devono conoscere in anticipo quale diritto sarà loro applicato. Gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i cui effetti sono completamente terminati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, devono perciò rimanere disciplinati, come regola generale, dalle disposizioni anteriori. La retroattività delle leggi, collegata ai principi di prevedibilità della certezza del diritto non può però essere totalmente esclusa. Dottrina e giurisprudenza la ammettono quando cumulativamente sono adempiute le seguenti condizioni: (i) la retroattività è espressamente sancita o chiaramente voluta dal legislatore; (ii) è ragionevolmente limitata nel tempo; (iii) è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico; (iv) non comporta disparità di trattamento inammissibili, ad esempio a detrimento di coloro che, in base alla disciplina giuridica vigente, abbiano preso disposizioni irrevocabili; (v) non porta pregiudizio ai diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli derivanti da contratti tra privati (Scolari , op. cit., n. 271-276; Thierry Tanquerel , Manuel de droit administratif, Ginevra/Zurigo/ Basilea 2011, n. 417-421 con

rinvii). Nel caso di specie, le cinque condizioni a cui è subordinata la norma che sancisce l'entrata in vigore retroattiva delle modifiche alla LSIE (abrogazione del suo art. 43) al 1° gennaio 2014, sarebbero state cumulativamente rispettate. Anzitutto la retroattività è stata espressamente voluta dal Legislatore cantonale. Essa risulta ragionevolmente limitata nel tempo, la modifica legislativa essendo stata adottata il 29 gennaio 2014 con effetto al 1° gennaio dello stesso anno. La retroattività appare inoltre giustificata da interessi pubblici importanti, a sapere l'esigenza di contenere la spesa pubblica e di attenuare la precaria situazione delle finanze cantonali sin dall'inizio dell'esercizio 2014. L'effetto retroattivo non comporta disparità di trattamento inammissibili, segnatamente tra i comuni che avrebbero già presentato una domanda di sussidio ma non ancora il progetto definitivo, e quelli che avrebbero già inoltrato il progetto definitivo di edilizia scolastica al 31 dicembre 2013, gli insorgenti non avendo, in concreto, né presentato un progetto definitivo, né una domanda formale di sussidio al DECS, entro la data limite. Né porta infine pregiudizio ai diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato, le autorità competenti per decidere sul sussidio, non avendo, come detto (cfr. supra, consid. 4.3) fornito rassicurazioni di alcun genere, né sull'immutabilità della legge, né tantomeno sulla possibilità di ottenere un sussidio sempre e comunque nonostante l'evolvere della legge.

E. 5.3

Da respingere sono pure le censure sollevate circa il contenuto della norma transitoria introdotta con la modifica legislativa del 29 gennaio 2014. Tale disposizione, secondo cui " I disposti dell'art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013 ", non fa che esplicitare un'ovvietà, ossia che l'art. 43 LSIE è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2013 (segnatamente fino alla sua abrogazione), con la logica conseguenza che eventuali istanze di sussidio presentate prima di tale data avrebbero dovuto essere evase in base al diritto anteriore. Nel caso in esame, i ricorrenti, come è stato ripetutamente detto sopra, non hanno tuttavia presentato una domanda formale di sussidio prima del 31 dicembre 2013, né in forma preliminare, né in altra forma. Del resto, anche qualora il Legislatore non avesse previsto nessuna norma transitoria la richiesta di sussidio dei ricorrenti non avrebbe ugualmente potuto trovare accoglimento, essendo stata presentata oltre il 17 marzo 2014, data di scadenza del termine di referendum, trascorso il quale la modifica legislativa in parola sarebbe entrata in vigore, facendo decadere l'aiuto finanziario ai comuni contemplato dall'abrogato art. 43 LSIE (cfr. FU 9/2014 pag. 873).

6. 6.1. Nel caso di specie non è nemmeno possibile intravedere una violazione del principio dell'autonomia comunale, così come invocato nel gravame. Secondo i ricorrenti " un comune cui viene soppresso/negato un sussidio nell'ambito di un progetto già in fase avanzata di realizzazione, previa avvenuta pianificazione finanziaria e concessione dei crediti ad opera del legislativo, si vede pregiudicato nella propria libertà di pianificazione, nonché limitato nella propria autonomia e libertà di manovra nell'ambito del proprio obbligo di offrire ai cittadini i necessari servizi legati all'istruzione di base obbligatoria ". Essi aggiungono quindi che " Ben si comprende pertanto come la sospensione dei sussidi nel contesto dell'avviato progetto abbia un'incidenza negativa sull'autonomia comunale, nonché sui benefici che i cittadini traggono da tale autonomia e dai servizi che l'aiuto finanziario permette al Comune di mettere loro a disposizione " (cfr. ricorso ad 6) . Anche questo argomento è però destituito di qualsiasi fondamento.

6.2. Innanzitutto, contrariamente a quanto affermano i comuni ricorrenti e come è già stato ampiamente esposto sopra, al momento in cui essi hanno presentato la loro domanda di sussidio (24 aprile 2014/12 dicembre 2014), i crediti di costruzione non erano ancora stati

approvati da tutti i rispettivi legislativi comunali. L'ultima approvazione, in ordine di tempo, è giunta infatti solo a metà del mese di gennaio 2015. Ad ogni buon conto, giova osservare che l'art. 50 cpv. 1 Cost. sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune è quindi libero di determinarsi sulle materie di sua competenza, ma non su quelle di competenza del Cantone (cfr. RDAT I/2005 n. 20 ad 2.2.1). Ora, in materia di sussidi per l'edilizia scolastica il comune non fruisce di alcuna autonomia costituzionalmente protetta; già si è detto, infatti, che in tale ambito la competenza decisionale spetta(va) solo ed esclusivamente al Cantone, e meglio al Consiglio di Stato (cfr. supra, consid. 4.3). La soppressione di tali aiuti non intacca pertanto in alcun modo l'autonomia comunale, così come giuridicamente intesa, dei comuni ricorrenti. Il fatto che essi non possano più far capo a determinati aiuti finanziari cantonali, come rettamente sostenuto dal Governo, non li pregiudica nelle loro facoltà decisionali e dunque nella loro autonomia comunale. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei comuni ricorrenti in solido, avendo essi agito per tutelare i loro interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'500.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.